

# Bilanci a rischio revisione

*I coefficienti per la rottamazione del magazzino sono stati resi disponibili con grave ritardo e in molti casi ora obbligheranno a rifare i conti già approvati e depositati*

Coefficienti per la rottamazione del magazzino arrivati in estremo ritardo considerando sia la prima scadenza per il versamento delle imposte da dichiarazione (30 giugno prossimo) sia i termini di approvazione dei bilanci (centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio). Adeguarsi oggi può comportare la modifica dell'entità delle scorte all'1/01/2023 e, di conseguenza s'impone l'intervento sui bilanci già approvati e depositati.

Poggiani a pag. 34

*La pubblicazione del decreto del ministero sulla sanatoria rischia di arrivare tardi*

## Magazzino, bilanci da rifare

*Coefficienti in ritardo, necessario modificare i conti*

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**C**oefficienti per la rottamazione del magazzino arrivati in estremo ritardo considerando sia la prima scadenza per il versamento delle imposte da dichiarazione (30 giugno prossimo) sia i termini di approvazione dei bilanci fissati ordinariamente nei centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Adeguarsi oggi, se la rappresentazione non corretta è giudicata rilevante, infatti, comporta la modifica dell'entità delle scorte all'1/01/2023 e, di conseguenza, s'impone l'intervento sui bilanci già approvati e depositati, per le società obbligate alla relativa redazione.

Con il dm 24/06/2024, pubblicato sul sito istituzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni e merci, di cui all'art. 92 del dpr 917/1986, ai sensi dei commi da 78 a 84, dell'art. 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) (si veda, ItaliaOggi, 25/06/2024)

Com'è noto, la regolarizzazione delle esistenze iniziali riguarda il periodo in corso al 30/09/2023 (di fatto, il 2023 per i soggetti solari) e comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap e, eventualmente, dell'Iva.

Se si procede all'iscrizione di esistenze iniziali omesse, infatti, il contribuente deve provvedere al pagamento

dell'imposta pari al 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto mentre, se si procede alla eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, si rende necessario determinare e versare anche l'Iva. Al di là delle problematiche emergenti dai rapporti societari, in assenza di specifiche indicazioni legislative, atteso che la regolarizzazione non è causata da un mutamento di principi contabili ma dalla semplice esistenza di dati contabili espressi in bilancio in maniera non corretta, è necessario tenere conto anche dei criteri introdotti dai principi contabili (Oic 29) in tema della correzione di errori contabili, con la conseguenza che se l'errore è giudicato rilevante, l'importo della rettifica impatta, inevitabilmente, sui bilanci relativi al 2023 dovendo procedere con una modifica dei saldi di apertura della contabilità del 2023 ovvero dell'esercizio in cui l'errore è stato individuato. Tenendo conto dei termini di presentazione dei bilanci (centoventi o centottanta dalla chiusura dell'esercizio) nonché dell'imputazione temporale delle correzioni contabili appare piuttosto chiaro che l'emanazione del provvedimento arriva fuori termine massimo. In secondo luogo, sebbene il meccanismo per l'adeguamento appaia di facile applicazione, lo stesso risulta assai oneroso giacché, in caso di riduzione, l'aliquota sostitutiva del 18% deve essere applicata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione mentre l'Iva, che re-

sta dovuta, deve essere determinata applicando l'aliquota media, rilevabile nel 2023, all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione.

Per rendersi conto dell'impatto, per esempio, si prenda in considerazione un'attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici (Ateco 47.54 - coefficiente 1,30) con aliquota Iva media del 20% e si ipotizzi che le rimanenze indicate al 31/12/2022 siano state valorizzate in euro 100.000 mentre all'1/01/2023 le stesse vengono ridimensionate a euro 80.000, con una riduzione pari a 20.000 euro; l'imposta sostitutiva (18%) ammonterà a euro 1.080 ( $20.000 \times 1,3 - 20.000 \times 18\% = 1.080$ ) mentre l'Iva dovuta ammonterà a euro 5.200 ( $20.000 \times 1,3 \times 20\% = 5.200$ ) per un costo complessivo della regolarizzazione pari a euro 6.280 ( $1.080 + 5.200$ ).

Se, al contrario, si tratta di un incremento del valore di magazzino (e non di una riduzione) non assume rilevanza il coefficiente di maggiorazione e, di conseguenza, la sostitutiva sarà applicata soltanto sul differenziale; se, per esempio, si tiene conto della mede-



sima differenza (20.000), l'Iva non dovrà essere versata e la sostitutiva (e costo totale dell'operazione) ammonterà a euro 3.600 (20.000 x 18%).

Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo, di cui la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 e la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi, relativa al periodo d'imposta 2024.

— © Riproduzione riservata — ■